



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
UFFICIO III: RELAZIONI SINDACALI

*ALLE OO.SS. RAPPRESENTATIVE DEL PERSONALE  
NON DIRETTIVO E NON DIRIGENTE DEL CORPO  
NAZIONALE VV.F.*

- FNS CISL VVF
- UIL PA VVF
- FP CGIL VVF
- CONAPO
- CONFSAL VVF
- USB VV.F.

LORO SEDI

OGGETTO: Schemi di decreti ministeriali inerenti i limiti di età, i titoli di studio, i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'accesso ai ruoli del C.N.VV.F. - Convocazione incontro.

Si informano codeste OO.SS. che il giorno 10 aprile 2019, alle ore 16.00, presso la Sala riunioni di questo Dipartimento, si terrà un incontro informativo concernente gli schemi di decreti ministeriali inerenti i limiti di età, i titoli di studio, i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'accesso ai ruoli del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui al Titolo I del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, come modificato dai decreti legislativi 29 maggio 2017, n. 97 e 6 ottobre 2018, n. 127, che si allegano alla presente nota.

IL CAPO DELL'UFFICIO DI STAFF

Lanza Bucceri

BOZZA

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

02.04.2019

**Decreto del Ministro dell'interno ....**

Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di età per l'ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

VISTO il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante “Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252”, come modificato dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, e dal decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127;

## BOZZA

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo, e in particolare l'articolo 3, comma 6, secondo cui la partecipazione ai concorsi pubblici non è soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell'amministrazione;

VISTA la legge 4 novembre 2010, n. 183, recante “Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro”, e, in particolare, l'articolo 19, che riconosce la specificità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dello stato giuridico del relativo personale, e l'articolo 28 che, ai fini del reclutamento degli atleti dei gruppi sportivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, stabilisce i limiti minimo e massimo di età per particolari discipline sportive indicate nel bando di concorso;

CONSIDERATO che il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e successive modificazioni, ha previsto, negli articoli 5, 20, 32, 33, 34, 35, 49, 50, 51, 52, 71, 79, 91, 103, 115, 126, 131, 143, 155, 164, 173, 180 e 190, l'emanazione di un regolamento, da adottarsi ai sensi del citato articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, per l'individuazione dell'età che deve essere posseduta dai candidati per l'accesso ai vari ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

RITENUTO opportuno, alla luce dei principi di semplificazione amministrativa e di economia degli strumenti giuridici, adottare un unico regolamento, pur nella diversificazione dei ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

VISTO il decreto del Ministro dell'interno 8 ottobre 2012, n. 197, “Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di età per l'ammissione ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Articoli 5, 22, 41, 53, 62, 88, 98, 109, 119 e 126 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217”;

RITENUTO necessario adottare un nuovo regolamento che tenga conto delle modifiche introdotte dal richiamato decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, sia all'assetto ordinamentale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sia alle procedure concorsuali e selettive per l'accesso ai ruoli del personale;

VISTO l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”;

EFFETTUATA l'informazione alle organizzazioni sindacali, ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recanti il recepimento degli accordi sindacali integrativi per il personale

## BOZZA

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

non direttivo e non dirigente e per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza di sezione del....;

VISTA la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, riscontrata con nota n. .... del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Adotta  
il seguente regolamento:

### Articolo 1 Limiti minimi di età

1. Il limite minimo di età per l'ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di seguito denominato: "Corpo nazionale", è fissato in diciotto anni.

2. Ai sensi dell'articolo 28 della legge 4 novembre 2010, n. 183, per particolari discipline sportive indicate nel bando di concorso, il limite minimo di età per il reclutamento degli atleti dei gruppi sportivi del Corpo nazionale è fissato in diciassette anni.

### Articolo 2 Limiti massimi di età

1. L'ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive per l'accesso ai ruoli del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale, di cui al Titolo I del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è soggetta ai seguenti limiti massimi di età:

- a) trenta anni nel concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco;
- b) trenta anni nel concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di ispettore antincendi, salvo quanto previsto dall'articolo 19, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;
- c) quarantacinque anni nelle procedure selettive e nei concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli tecnico-professionali, salvo quanto previsto dagli articoli 78, comma 2, primo periodo, 90, comma 2, primo periodo, 102, comma 2, primo periodo, 114, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 ;
- d) quarantacinque anni nei concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli della banda musicale del Corpo nazionale;

## BOZZA

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

e) trenta anni nei concorsi pubblici per l'accesso al ruolo degli atleti del gruppo sportivo vigile del fuoco Fiamme Rosse del Corpo nazionale, salvo quanto previsto dall'articolo 28 della legge 4 novembre 2010, n. 183.

2. L'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli del personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale, di cui al Titolo II del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è soggetta ai seguenti limiti massimi di età:

a) trentacinque anni nel concorso pubblico a vice direttore, salvo quanto previsto dall'articolo 143, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;

b) quarantacinque anni nei concorsi pubblici di accesso ai ruoli tecnico-professionali, salvo quanto previsto dagli articoli 155, comma 3, primo periodo, 164, comma 3, primo periodo, 173, comma 3, primo periodo, 180, comma 2, primo periodo, 190, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

3. Per il solo personale volontario del Corpo nazionale che partecipa alle procedure concorsuali di cui al comma 1, lettere a) e b), e al comma 2, lettera a), si applica il limite di età di trentasette anni, con esclusione di ogni altra elevazione.

### Articolo 3

#### Disposizioni particolari

1. Nelle ipotesi di assunzione diretta a domanda nelle qualifiche iniziali dei ruoli dei vigili del fuoco e degli ispettori antincendi del Corpo nazionale, previste dagli articoli 5, comma 5, e 19, comma 6, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, il limite massimo di età è elevato a trentasette anni. Il limite minimo di età resta fissato a diciotto anni.

2. Nelle ipotesi di assunzione diretta a domanda nelle qualifiche iniziali dei ruoli tecnico-professionali, previste dagli articoli 71, comma 8, 78, comma 6, 90, comma 6, 102, comma 6, 114, comma 6, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si prescinde dal limite massimo di età. Il limite minimo di età resta fissato a diciotto anni.

### Articolo 4

#### Ruoli del personale specialista

1. I limiti di età per l'accesso, mediante selezione interna e concorso pubblico, ai ruoli dei piloti di aeromobile, degli specialisti di aeromobile e degli elisoccorritori sono individuati con regolamento del Ministro dell'interno da adottare ai sensi degli articoli 32, 33, 34 e 35 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

## BOZZA

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

2. I limiti di età per l'accesso, mediante selezione interna e concorso pubblico, ai ruoli dei nautici di coperta, dei nautici di macchina e dei sommozzatori sono individuati con regolamento del Ministro dell'interno da adottare ai sensi degli articoli 49, 50, 51 e 52 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

### Articolo 5 Abrogazioni

1. Alla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato il decreto del Ministro dell'interno 8 ottobre 2012, n. 197.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato e soggetto al visto e alla registrazione della Corte dei conti, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma,

IL MINISTRO

BOZZA

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

02.04.2019

**Decreto del Ministro dell'Interno** \_\_\_\_\_

Individuazione dei titoli di studio per l'accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui al Titolo I del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

## BOZZA

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

### IL MINISTRO DELL'INTERNO

VISTO il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante “Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252”, come modificato dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, e dal decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127;

VISTI, in particolare, gli articoli 23, comma 1, 79, comma 2, 91, comma 2, 103, comma 2, 115, comma 2, e 126, comma 1, del suddetto decreto legislativo, che demandano ad un decreto del Ministro dell'interno l'individuazione dei titoli di studio per la partecipazione alle procedure concorsuali per l'accesso alla qualifica iniziale dei ruoli, rispettivamente, degli ispettori antincendi, degli ispettori logistico-gestionali, degli ispettori informatici, degli ispettori tecnico-scientifici e degli ispettori sanitari, nonché per l'accesso ai ruoli della banda musicale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

RITENUTO opportuno, alla luce dei principi di semplificazione amministrativa e di economia degli strumenti giuridici, adottare un unico decreto che individui i suddetti titoli di studio;

VISTA la legge 21 dicembre 1999, n. 508, “Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, “Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, “Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, “Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;

VISTO il decreto del Ministro dell'interno 8 febbraio 2006, “Individuazione dei titoli di studio per l'accesso al ruolo degli ispettori antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217”;



# BOZZA

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 19 febbraio 2009, "Determinazione delle classi dei corsi di laurea per le professioni sanitarie, ai sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270";

EFFETTUATA l'informazione alle organizzazioni sindacali, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante "Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco".

DECRETA:

## Articolo 1

Titoli di studio per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori antincendi

1. I titoli di studio richiesti, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, per l'accesso, mediante concorso interno, alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori antincendi, sono i seguenti:

a) diploma di istruzione secondaria di secondo grado, rilasciato dagli istituti professionali del settore industria e artigianato, in tutti gli indirizzi individuati nell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87;

b) diploma di istruzione secondaria di secondo grado, rilasciato dagli istituti tecnici del settore tecnologico, negli indirizzi "Meccanica, Meccatronica ed Energia" (C1), "Trasporti e Logistica" (C2), "Elettronica ed Elettrotecnica" (C3), "Informatica e Telecomunicazioni" (C4), "Chimica, Materiali e Biotecnologie" (C6), "Agraria, Agroalimentare e Agroindustria" (C8), "Costruzioni, Ambiente e Territorio" (C9), di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b), c), d), f), h) ed i), del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88.

2. Al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado ad indirizzo tecnico-scientifico, che partecipa, ai sensi dell'articolo 14-*septies* del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, alla procedura concorsuale di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, continua, altresì, ad applicarsi il decreto del Ministro dell'interno 8 febbraio 2006.

## Articolo 2

Titoli di studio per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori logistico-gestionali

1. I titoli di studio richiesti, ai sensi degli articoli 79 e 82 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, per l'accesso, rispettivamente, mediante concorsi pubblico e interno, alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori logistico-gestionali, sono i seguenti:

## BOZZA

### DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

- a) diploma di istruzione secondaria di secondo grado, rilasciato dai licei artistico, classico, linguistico, musicale e coreutico, scientifico e delle scienze umane, in tutti gli indirizzi, sezioni e opzioni individuati con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89;
- b) diploma di istruzione secondaria di secondo grado, rilasciato dagli istituti tecnici, in tutti i settori e gli indirizzi individuati con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88.

#### Articolo 3

##### Titolo di studio per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori informatici

1. Il titolo di studio richiesto, ai sensi degli articoli 91 e 94 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, per l'accesso, rispettivamente, mediante concorsi pubblico e interno, alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori informatici, è il diploma di istruzione secondaria di secondo grado, rilasciato dagli istituti tecnici del settore tecnologico, negli indirizzi "Elettronica ed Elettrotecnica" (C3) e "Informatica e Telecomunicazioni" (C4) di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88.

#### Articolo 4

##### Titoli di studio per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori tecnico-scientifici

1. I titoli di studio richiesti, ai sensi degli articoli 102 e 106 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, per l'accesso, rispettivamente, mediante concorsi pubblico e interno, alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori tecnico-scientifici, sono i seguenti:

- a) diploma di istruzione secondaria di secondo grado, rilasciato dal liceo scientifico di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89;
- b) diploma di istruzione secondaria di secondo grado, rilasciato dagli istituti tecnici del settore tecnologico, in tutti gli indirizzi individuati nell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88;
- c) diploma di istruzione secondaria di secondo grado, rilasciato dagli istituti professionali del settore industria e artigianato, in tutti gli indirizzi individuati nell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87.

2. In relazione alla pluralità di funzioni individuate dall'articolo 101 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e tenuto conto dello specifico ambito tecnico-scientifico che s'intende attivare, il bando di concorso può individuare, tra i titoli di studio previsti dal presente articolo, quelli che consentono la partecipazione alle procedure concorsuali di cui al comma 1.

#### Articolo 5

##### Titolo di studio per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori sanitari

## BOZZA

### DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

1. Il titolo di studio richiesto, ai sensi degli articoli 115 e 118 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, per l'accesso, rispettivamente, mediante concorsi pubblico e interno, alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori sanitari, è la laurea in professioni sanitarie di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 19 febbraio 2009.

2. In relazione a particolari esigenze dell'amministrazione, nel bando di concorso possono essere richieste specifiche classi di laurea in professioni sanitarie.

#### Articolo 6

##### Titolo di studio per l'accesso alla qualifica iniziale dei ruoli della banda musicale

1. Il titolo di studio richiesto, ai sensi dell'articolo 126 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, per l'accesso, mediante concorso pubblico, alla qualifica iniziale dei ruoli della banda musicale, è il diploma accademico di primo livello, conseguito al termine del percorso formativo presso gli Istituti superiori di studi musicali e coreutici di cui alla legge 24 dicembre 1999, n. 508, nei seguenti strumenti musicali:

- a) flauto;
- b) oboe;
- c) fagotto;
- d) clarinetto sib;
- e) sax contralto;
- f) corno;
- g) tromba;
- h) trombone;
- i) tuba;
- j) percussioni.

2. In relazione a particolari esigenze dell'amministrazione, nel bando di concorso possono essere richiesti specifici strumenti musicali tra quelli indicati al comma 1, con l'individuazione della relativa ripartizione numerica.

#### Articolo 7

##### Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e quelle del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, e del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89.

BOZZA

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

IL MINISTRO

# BOZZA

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

02.04.2019

## **Decreto del Ministro dell'interno ....**

Regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

IL MINISTRO DELL'INTERNO

VISTO il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante "Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252", come modificato dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, e dal decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127;

## BOZZA

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

CONSIDERATO che il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, ha previsto, negli articoli 5, 20, 32, 33, 34, 50, 52, 71, 79, 91, 103, 115, 126, 131, 143, 155, 164, 173, 180 e 190, l’emanazione di un regolamento, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per l’individuazione dei requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio per l’accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

RITENUTO opportuno, alla luce dei principi di semplificazione amministrativa e di economia degli strumenti giuridici, adottare un unico regolamento, pur nella diversificazione dei ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

VISTO l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”;

VISTA la legge 12 gennaio 2015, n. 2, “Modifica all’articolo 635 del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di parametri fisici per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, “Regolamento in materia di parametri fisici per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2”;

VISTO il decreto del Ministro dell’interno 11 marzo 2008, n. 78, concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l’ammissione ai concorsi pubblici per l’accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

RITENUTO necessario adottare un nuovo regolamento che tenga conto sia dei parametri fisici stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, sia delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, all’assetto ordinamentale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

EFFETTUATA l’informazione alle organizzazioni sindacali, ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recanti il recepimento degli accordi sindacali integrativi per il personale non direttivo e non dirigente e per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza di sezione del....;

VISTA la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, riscontrata con nota n. .... del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Adotta  
il seguente regolamento:

# BOZZA

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

## Capo I

### Requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni operative

## Sezione I

### Ruoli dei vigili del fuoco, degli ispettori antincendi e dei direttivi che espletano funzioni operative

## Articolo 1

### Requisiti di idoneità fisica e psichica

1. L'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli dei vigili del fuoco, degli ispettori antincendi e dei direttivi che espletano funzioni operative del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è soggetta alla verifica del possesso dei seguenti requisiti di idoneità fisica e psichica:

- a) piena integrità psichica;
- b) parametri fisici conformi a quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207;
- c) sufficienza del senso cromatico, accertata mediante corretta percezione dei colori staccati;
- d) normalità del campo visivo, della visione binoculare e della motilità oculare;
- e) capacità uditiva: soglia audiometrica, rilevata per ciascun orecchio, non superiore a 25 decibel, calcolata come media delle frequenze 500 - 1000 - 2000 - 3000 Hz; soglia audiometrica, rilevata per ciascun orecchio, non superiore a 45 decibel, rilevata sulle frequenze di 4000 - 6000 - 8000 Hz. È escluso l'uso delle protesi acustiche;
- f) acutezza visiva, secondo i seguenti parametri:

1) per la qualifica di vigile del fuoco, acutezza visiva naturale non inferiore a 14/10 complessivi, quale somma del *visus* dei due occhi, con non meno di 6/10 nell'occhio che presenta il *visus* più ridotto. Non è ammessa la correzione con lenti;

2) per le qualifiche di ispettore antincendi e di vice direttore, acutezza visiva naturale non inferiore a 14/10 complessivi, quale somma del *visus* dei due occhi, con non meno di 6/10 nell'occhio che presenta il *visus* più ridotto. È ammessa la correzione con lenti con equivalente sferico compreso tra -6,00 e +4,00 e valore del cilindro compreso tra -4,00 e +4,00; la differenza tra le due lenti non deve essere superiore a tre diottrie.

2. L'accertamento e la verifica dei parametri fisici di cui al comma 1, lettera b), sono effettuati con le modalità applicative definite nella direttiva tecnica adottata in attuazione dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207.

## BOZZA

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

3. Costituiscono cause di non idoneità all'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli di cui al comma 1 le imperfezioni e le infermità, in atto stabilizzate, indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente regolamento.

4. Il giudizio medico legale attestante il possesso o meno dei requisiti di idoneità fisica e psichica è formulato da una commissione medica nominata dall'amministrazione.

### Articolo 2 Requisiti attitudinali

1. I partecipanti alle procedure concorsuali di cui all'articolo 1 devono possedere, in correlazione alle funzioni previste per la qualifica da ricoprire, adeguate capacità intellettive, emotive, comportamentali, socio-relazionali, di autocontrollo, di assunzione di responsabilità decisionali e di gestione pratica di situazioni lavorative e di eventi critici con particolare riferimento a:

- a) attitudine a controllare ed elaborare situazioni impreviste con rapida capacità risolutiva; maturazione evolutiva che esprima una valida integrazione della personalità, percezione e autostima di sé, assunzione di responsabilità finalizzata ad agire in sicurezza nell'espletamento dei compiti propri della qualifica; capacità di comunicazione e determinazione operativa;
- b) capacità di assumere iniziative e ruoli decisionali in situazioni di discreta complessità operativa di gruppo; adeguata capacità di percezione, attenzione, memorizzazione ed esecuzione dei compiti assegnati; resistenza psico-fisica allo stress;
- c) capacità di relazione finalizzata all'integrazione ed operatività di gruppo semplice e complesso, nonché capacità di adattarsi in contesti di lavoro formalmente organizzati;
- d) attitudine tecnico-organizzativo-sanitaria al soccorso urgente integrato.

2. Il giudizio medico legale attestante il possesso o meno dei requisiti attitudinali è formulato dalla commissione medica di cui all'articolo 1, a seguito di valutazione psicodiagnostica, eseguita anche con appositi esami o test psico-attitudinali, somministrati da specialisti nella disciplina.

### **Sezione II** **Ruoli del personale specialista**

#### Articolo 3 Requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale

1. I requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'accesso, mediante selezione interna e concorso pubblico, ai ruoli dei piloti di aeromobile, degli specialisti di aeromobile e degli



# BOZZA

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

elisoccorritori sono individuati con regolamento del Ministro dell'interno da adottare ai sensi degli articoli 32, 33, 34 e 35 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

2. I requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'accesso, mediante selezione interna e concorso pubblico, ai ruoli dei nautici di coperta, dei nautici di macchina e dei sommozzatori sono individuati con regolamento del Ministro dell'interno da adottare ai sensi degli articoli 49, 50, 51 e 52 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

## Capo II

### **Requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'accesso ai ruoli tecnico-professionali e ai ruoli di rappresentanza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco**

#### Sezione I

#### **Ruoli tecnico-professionali**

##### Articolo 4

##### Requisiti di idoneità fisica e psichica

1. L'ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive per l'accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli degli operatori e degli assistenti, degli ispettori logistico-gestionali, degli ispettori informatici, degli ispettori tecnico-scientifici, degli ispettori sanitari, dei direttivi logistico-gestionali, dei direttivi informatici, dei direttivi tecnico-scientifici, dei direttivi sanitari e dei direttivi ginnico-sportivi è soggetta alla verifica del possesso di:

a) idoneità fisica e psichica all'espletamento delle funzioni proprie della qualifica da ricoprire;

b) profilo sanitario esente da malattie infettive e diffuse, in atto o silenti, e da imperfezioni e infermità fisiche e neuropsichiche a rilevanza medico-legale, valutate anche con riferimento alle esigenze di tutela della salute e dell'incolumità del candidato e di coloro che prestano attività lavorativa congiuntamente ad esso.

2. Il giudizio medico legale attestante il possesso o meno dei requisiti di cui al comma 1 è formulato da una commissione medica nominata dall'amministrazione.

##### Articolo 5

##### Requisiti attitudinali

1. I partecipanti alle procedure concorsuali e selettive di cui all'articolo 4 devono possedere, in correlazione alle funzioni previste per la qualifica da ricoprire, adeguate capacità

## BOZZA

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

intellettive, emotive, comportamentali, socio-relazionali, di autocontrollo, di assunzione di responsabilità decisionali e di gestione pratica di situazioni lavorative e di eventi critici.

2. Il giudizio medico legale attestante il possesso o meno dei requisiti attitudinali è formulato dalla commissione medica di cui all'articolo 4, a seguito di valutazione psicodiagnostica, eseguita anche con appositi esami o test psico-attitudinali, somministrati da specialisti nella disciplina.

### Articolo 6

Requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale nelle ipotesi di assunzione obbligatoria

1. L'assunzione obbligatoria, per chiamata diretta nominativa, disposta ai sensi degli articoli 5 e 19 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è subordinata alla verifica del possesso dei requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale di cui agli articoli 1 e 2 del presente regolamento.

2. L'assunzione obbligatoria, per chiamata diretta nominativa, disposta ai sensi degli articoli 71, 78, 90, 102 e 114 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è subordinata alla verifica del possesso dei requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale di cui agli articoli 4 e 5 del presente regolamento.

## Sezione II

### Ruoli di rappresentanza

#### Articolo 7

Requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale

1. L'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli della banda musicale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è subordinata alla verifica del possesso dei requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale di cui agli articoli 4 e 5 del presente regolamento.

2. I requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'accesso, mediante concorso pubblico, al ruolo degli atleti del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse sono individuati con regolamento del Ministro dell'interno da adottare ai sensi dell'articolo 131 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

## Capo III

### Disposizioni comuni

## BOZZA

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

### Articolo 8 Verifica dei requisiti

1. I requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale devono permanere fino alla data di immissione in ruolo.

### Articolo 9 Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207.

### Articolo 10 Abrogazioni

1. Alla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato il decreto del Ministro dell'interno 11 marzo 2008, n. 78.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato e sottoposto al visto ed alla registrazione della Corte dei conti, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma,

IL MINISTRO

**Allegato A**  
(articolo 1)

## BOZZA

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

### **Cause di non idoneità all'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli dei vigili del fuoco, degli ispettori antincendi e dei direttivi che espletano funzioni operative del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.**

1. Le malattie infettive o contagiose, in fase clinica silente, in atto o in fase cronico-evolutiva; la tubercolosi polmonare ed extrapolmonare, in fase attiva o latente; la sifilide con manifestazioni contagiose in atto; il morbo di Hansen (lebbra); le micosi e le malattie da parassiti o i loro esiti, quando presentano caratteristiche di cronicità ed evolutività tali da controindicare l'attività lavorativa e la vita di comunità; la positività per l'antigene HBsAg quale indice di infezione da virus epatite B in atto o cronicizzata; la positività per anticorpi HCV; la positività per anticorpi HIV;
2. L'asma bronchiale allergica e le sindromi disventilatorie ostruttive, restrittive o miste, con insufficienza respiratoria di grado tale da controindicare l'attività di lavoro o ridurre sensibilmente la capacità di lavoro; le allergopatie, le intolleranze e idiosincrasie a farmaci, alimenti e sostanze di uso corrente, tali da risultare incompatibili con l'uso dei dispositivi di protezione individuale, o controindicare l'attività di lavoro, o ridurre sensibilmente la capacità di lavoro;
3. L'alcolismo e le patologie correlate al consumo di bevande alcoliche; le tossicomanie e l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope; le intossicazioni croniche di origine esogena, con compromissione psichica o organica;
4. La presenza nelle urine o in altri liquidi biologici o nelle formazioni pilifere di una o più sostanze stupefacenti o psicotrope o dei loro metaboliti, accertata con i relativi test tossicologici;
5. Le malattie cutanee, acute e croniche, le lesioni della cute, delle mucose visibili e degli annessi, o loro esiti, che per sede, estensione o gravità producono rilevanti alterazioni anatomico-funzionali o riducono sensibilmente la capacità di lavoro; i tramiti fistolosi che per sede, estensione o gravità producono rilevanti disturbi funzionali;
6. La presenza di trapianti di organi o di parte di organi;
7. La presenza di innesti o di mezzi di sintesi eterologhi a livello dei vari organi o apparati, incluse le endoprotesi ed artroprotesi; la presenza di osteosintesi e la presenza di tessuto preso da un'area del corpo umano, anche se appartenente ad altro individuo, per essere innestato in un'altra area del corpo umano del ricevente, non costituiscono di per sé cause di non idoneità, se non comportano una rilevante alterazione anatomico-funzionale o una sensibile riduzione della capacità di lavoro; la presenza del cristallino protesico intraoculare (I.O.L.) o di altri dispositivi intraoculari non costituisce di per sé causa di non idoneità ove, trascorso un adeguato periodo di stabilizzazione, l'impianto risulta ben tollerato ed è raggiunto il minimo di acutezza visiva previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera f), del presente regolamento; l'impianto di pacemaker o defibrillatore impiantabile (I.C.D.);

## BOZZA

### DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

8. Le infermità ed imperfezioni degli organi, dei tessuti o degli apparati del capo e i loro esiti: le infermità e le lesioni delle palpebre e dell'apparato lacrimale, quando sono causa di rilevanti limitazioni funzionali; le congiuntiviti acute e croniche, o loro esiti, tali da compromettere la funzione visiva; i disturbi della motilità dei muscoli estrinseci del globo oculare, quando sono causa di diplopia o di difetti del campo visivo, anche monoculare o quando producono alterazioni della visione binoculare; il cheratocono; le retinopatie; il glaucoma e le disfunzioni della idrodinamica endoculare; i postumi di interventi chirurgici oculari a carico del segmento anteriore e posteriore dell'occhio, se effettuati per mezzo di tecniche incisionali; sono ammessi gli interventi di chirurgia refrattiva e di microchirurgia oculare se effettuati per mezzo di tecniche non incisionali (trattamenti chirurgici con il laser in genere) quando, trascorso il periodo di assestamento, in relazione alla tecnica effettuata: 1) l'acutezza visiva rientra nei parametri previsti dall'articolo 1, comma 1, lettera f), del presente regolamento; 2) non residuano alterazioni della trasparenza dei mezzi diottrici; 3) risultano assenti patologie vitreo-retiniche; le stenosi e le poliposi nasali, quando sono causa di rilevante ostruzione ventilatoria o sono sostenute da una condizione disreattiva allergica che riduce la capacità di lavoro; le malformazioni, le lesioni o gli esiti di malattie e di interventi chirurgici a carico delle labbra, della lingua, dei tessuti molli della bocca e dell'articolazione temporo-mandibolare che sono tali da produrre rilevanti limitazioni funzionali o alterazioni della fisionomia del volto che compromettono il corretto uso dei dispositivi di protezione individuale; le malformazioni e gli esiti di patologie dell'apparato dentario, da cui derivano alterazioni della funzione masticatoria: il totale dei denti mancanti non sostituiti da protesi fissa non può essere superiore a dodici elementi; le disfonie e i disturbi gravi del linguaggio; le tonsilliti croniche con presenza di streptococco B-emolitico gruppo A; l'ipertrofia tonsillare con rilevanti alterazioni funzionali; la perforazione timpanica o gli esiti, valutati in rapporto alla funzionalità timpanica residua; l'otite media cronica, anche se non complicata e monolaterale; gli esiti funzionalmente apprezzabili di interventi chirurgici dell'orecchio medio o della mastoide; le infermità o i disturbi funzionali cocleo-vestibolari e gli esiti funzionalmente apprezzabili di interventi chirurgici sull'orecchio interno; la malattia di Meniere; l'otosclerosi;
9. Le infermità e le imperfezioni anatomiche del collo e dei relativi organi ed apparati: le malformazioni e le alterazioni acquisite, anche in esito ad interventi chirurgici, della faringe, della laringe, dell'esofago e della trachea, quando sono causa di rilevanti disturbi funzionali; le patologie della ghiandola tiroide o gli esiti post-chirurgici metabolicamente non compensati;
10. Le infermità ed imperfezioni anatomiche del torace: le deformazioni congenite, rachitiche e post-traumatiche della gabbia toracica, con rilevanti alterazioni anatomo-funzionali o che riducono sensibilmente la capacità di lavoro;
11. Le infermità ed imperfezioni dell'apparato respiratorio: le malattie acute e croniche dei bronchi e dei polmoni con alterazione funzionale respiratoria che riduce sensibilmente la capacità di lavoro; le malattie delle pleure ed i loro esiti, quando sono causa di rilevanti disturbi funzionali o riducono sensibilmente la capacità di lavoro; l'asma bronchiale; le cisti e i tumori polmonari; i segni

## BOZZA

### DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

radiologici di malattia tubercolare dell'apparato pleuropolmonare, in atto o pregressa, quando producono rilevanti alterazioni anatomo-funzionali o riducono sensibilmente la capacità di lavoro; i deficit ventilatori con capacità vitale polmonare o capacità vitale forzata polmonare o volume espiratorio forzato polmonare in un secondo inferiori al 75% del valore teorico; indice ventilatorio di Tiffeneau nel primo secondo inferiore al 75% del valore teorico; le infermità mediastiniche e le anomalie di posizione di organi, vasi o visceri con spostamenti mediastinici rilevanti o patologia d'organo; le patologie del timo ad espressione clinica rilevante;

12. Le infermità ed imperfezioni dell'apparato cardiocircolatorio: la destrocardia, le cardiopatie congenite ed i loro esiti con rilevanti disturbi anatomo-funzionali; le malattie dell'endocardio, dell'apparato valvolare cardiaco, del miocardio, del pericardio e dei grossi vasi ed i loro esiti con rilevanti disturbi funzionali; i gravi disturbi funzionali cardiaci; i disturbi di conduzione dello stimolo cardiaco, anche senza altro riscontro di cardiopatia organica: la bradicardia sinusale con frequenza cardiaca inferiore a 40/min, quando associata a patologie del sistema di conduzione; il blocco atrio-ventricolare di I grado che non reagisce con lo sforzo fisico adeguato e l'iperpnea; il blocco atrio-ventricolare di II e III grado; le sindromi di preeccitazione cardiaca (presenza di connessioni tra atrio e ventricolo tipo Kent, Mahaim 1 e 2, atrio-hisiana e James); la presenza di segnapassi artificiale; il blocco di branca destra completo, quando associato a miocardiopatie o anomalie della conduzione elettrica; la sindrome di Brugada; la sindrome di Lenegre; il blocco di branca sinistra incompleto o completo; gli emblocchi (blocchi fascicolari), quando associati a miocardiopatie o anomalie della conduzione elettrica; i blocchi bifascicolari ed il blocco trifascicolare anche incompleto; la sindrome del QT lungo; la sindrome del QT corto; l'extrasistolia ventricolare frequente anche se di natura funzionale; le tachiaritmie sopraventricolari e ventricolari a rilevante significatività clinica; i rumori ed i soffi cardiaci rilevanti, determinati da cardiopatia congenita o acquisita; il prollasso della valvola mitrale con aspetti degenerativi mixomatosi o significativo rigurgito valvolare; l'ipertensione arteriosa, anche se di tipo essenziale e senza l'interessamento di organi o apparati bersaglio, con valori della pressione sistolica a riposo superiori a 140 mmHg e della pressione diastolica superiori a 90 mmHg; le arteriopatie; gli aneurismi; le fistole artero-venose; le varici e le ectasie venose estese e voluminose; le flebiti e le altre patologie del circolo venoso ed i loro esiti con rilevanti disturbi trofici o funzionali; la linfostasi costituzionale o acquisita di grado inabilitante; le emorroidi croniche, voluminose e molteplici;

13. Le infermità ed imperfezioni dell'apparato digerente e dell'addome: le malformazioni e le malattie croniche delle ghiandole e dei dotti salivari che producono rilevanti disturbi funzionali; le malformazioni, le anomalie di posizione dei visceri, le patologie o i loro esiti del tubo digerente, del fegato, delle vie biliari, del pancreas e del peritoneo che per natura, sede e grado comportano rilevanti alterazioni anatomo-funzionali; le ernie viscerali; il laparocele; la splenectomia con alterazione della crasi ematica;

14. Le infermità e le imperfezioni dell'apparato osteoarticolare e muscolare: tutte le alterazioni dello scheletro consecutive a fatti congeniti, rachitismo, malattie o traumi ostacolanti la funzionalità

## BOZZA

### DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

organica o alteranti l'euritmia corporea; le malattie ossee o cartilaginee in atto, determinanti limitazioni della funzionalità articolare; la scoliosi con angolo di Lippman Cobb superiore a 25°; le malattie delle aponeurosi, dei muscoli, dei tendini, delle borse sinoviali e dei legamenti che producono rilevanti alterazioni funzionali o riducono la capacità di lavoro; la mancanza anatomica o la perdita funzionale permanente di: un dito della mano; falange ungueale del pollice; falangi ungueali delle ultime quattro dita di una mano; falangi ungueali di cinque dita fra le due mani, escluse quelle dei pollici; un alluce; due dita di un piede; le malattie del tessuto connettivo, incluse le connettiviti sistemiche;

15. Le malattie del sistema nervoso centrale, periferico o autonomo e i loro esiti ad incidenza funzionale: i disturbi della motilità e della sensibilità; le sindromi dei nervi cranici, delle radici, dei plessi nervosi, dei nervi periferici; le sindromi emisferiche da danno corticale focale; le sindromi cerebellari; le sindromi del tronco encefalico e del midollo spinale; le cefalee e le algie cranio-facciali, quando per il grado e la frequenza della sintomatologia assumono carattere di gravità o riducono la capacità di lavoro; le vasculopatie cerebrali e spinali; le sindromi epilettiche, anche pregresse; le malattie della mielina; le ernie del disco intervertebrale; il morbo di Parkinson e i parkinsonismi; gli esiti di traumi cranio-encefalici e midollari, con limitazioni funzionali; le meningiti, le encefaliti, le encefalopatie e loro esiti; la sclerosi laterale amiotrofica e le malattie del motoneurone; le atassie; le polineuropatie; le miopatie; la miastenia; la corea di Huntington; il morbo di Wilson; le facomatosi;

16. I disturbi psichiatrici: le sindromi e i disturbi mentali organici; le demenze; i disturbi cognitivi e intellettivi; i disturbi schizofrenici e altri disturbi psicotici; i disturbi deliranti; il disturbo post-traumatico da stress; i disturbi dell'umore; i disturbi di ansia; i disturbi depressivi; i disturbi somatoformi e da conversione; i disturbi dissociativi; i disturbi psico-sessuali; i disturbi auto-eterolesivi; i gravi disturbi del sonno; i disturbi del controllo degli impulsi; i disturbi dell'adattamento; i disturbi di personalità e della identità;

17. Le infermità ed imperfezioni dell'apparato uro-genitale: le malformazioni, le malposizioni, le patologie o i loro esiti del rene, della pelvi, dell'uretere, della vescica e dell'uretra, quando sono causa di rilevanti alterazioni anatomico-funzionali; le malformazioni, le malposizioni, le patologie o i loro esiti, dell'apparato genitale maschile e femminile, quando sono causa di rilevanti alterazioni funzionali; la nefrectomia con alterata funzione renale;

18. Le malattie del sangue, degli organi emopoietici e del sistema reticolo-istiocitario di apprezzabile entità, comprese quelle congenite; le sindromi da immunodeficienza, a carattere congenito o acquisito, anche in fase asintomatica; le eritropatie da deficit enzimatico di grado assoluto, da deficit di membrana o da difetto di sintesi dell'emoglobina;

19. Le sindromi dipendenti da alterata funzione delle ghiandole endocrine; il diabete mellito; i difetti del metabolismo a rilevante espressione clinica; la mucoviscidosi; le sindromi dipendenti da difetti quantitativi o qualitativi degli enzimi di grado assoluto;

## BOZZA

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

20. Le neoplasie: i tumori maligni; gli esiti di trattamento dei tumori maligni quando la stadiazione oncologica e la prognosi di malattia identificano un rischio di recidiva o sussistono rilevanti alterazioni anatomico-funzionali o è ridotta sensibilmente la capacità di lavoro; i tumori benigni ed i loro esiti, quando per sede, volume, estensione o numero, comportano rilevanti alterazioni anatomico-funzionali o riducono sensibilmente la capacità di lavoro.

21. Le patologie della ghiandola mammaria ed i loro esiti quando sono causa di rilevanti alterazioni morfologiche o funzionali; la protesi mammaria, in presenza di complicazioni anatomico-funzionali rilevanti.

22. Le alterazioni fisionomiche, non previste ai punti precedenti, tali da determinare limitazioni funzionali connesse al corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.

Ove non diversamente specificato, la non idoneità è espressa in relazione a infermità o lesioni, in atto stabilizzate, che per natura, sede, gravità e prognosi controindicano lo svolgimento dell'attività di lavoro o riducono sensibilmente la capacità di lavoro.